



2007-2013 Con il Fondo Investimenti per lo Sviluppo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.18 del 08/08/2013 (MUR) - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



Unione Europea
F.S.R. - "Crescita per lo Sviluppo" (FSE)
P.G.R. - Azionario per l'Impiego (FIR)
D.18 - Competizione, Affari Europei e per l'Impiego
D.18 - Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OMODEO - BEETHOVEN"

CERTIFICAZIONE QUALITA' UNI - EN ISO 9004:2009

C.F.: 92044580634 Tel./Fax 0815198997

Via San Giovanni, 50 - cap. 80030 - Scisciano (Na)

www.icsciscianosanvitaliano.gov.it/wp-admin/
naic8fq007@istruzione.it naic8fq007@pec.istruzione.it

PUBBLICATO IL
17 DIC. 2014

Scisciano, 17/12/2014

Prot. n. 6474/B7

Al Personale Docente e ATA Sede

Atti

Sito Web Scuola

OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2015.

Il M.I.U.R. ha pubblicato il decreto n. 886 del 01/12/2014, con il quale stabilisce la data di scadenza di presentazione delle domande di dimissioni dal servizio al **15 GENNAIO 2015**, il termine entro cui il personale docente, ed A.T.A. può presentare domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal **01/09/2015** per il raggiungimento del limite massimo di servizio, dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo.

Lo stesso termine di scadenza vale per la revoca delle istanze di collocamento a riposo già presentate. Entro il medesimo termine del **15 gennaio 2015**, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per il raggiungimento del limite massimo di servizio, dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, possono presentare la relativa domanda di revoca. Entro il medesimo termine del **15 gennaio 2015**, possono essere presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministero della funzione pubblica 29 luglio 1997 n. 331.

Con la circolare **18851** dell'**11/12/2014** sono state emanate le indicazioni operative per la cessazione dal servizio e l'accesso al trattamento pensionistico.

Può accedere al trattamento di pensione, con decorrenza **1° settembre 2015**, il personale che:

1. ha raggiunto i requisiti per il trattamento di pensione entro il 31/12/2011 e non ha ancora compiuto i 65 anni di età entro il 31/8/2015;

2. ha raggiunto la "quota 96" entro il 31/12/2011 e, non avendo ancora compiuto i 65 anni di età entro il 31/8/2015, chiede, in alternativa alla cessazione dal servizio, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (cioè la pensione più il part-time).

Nella richiesta gli interessati devono **esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso non fosse possibile la concessione del part-time.**

3. raggiunge il requisito per la pensione di vecchiaia (66 anni e 3 mesi di età entro il 31/12/2015, per donne e uomini) e almeno 20 anni di anzianità contributiva;

4. possiede entro il 31/12/2015 il requisito della pensione anticipata con almeno 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi per gli uomini. In alcuni casi, per coloro che hanno un'età inferiore a 62 anni, la norma può prevedere una penalizzazione del trattamento economico.

Il personale femminile che, entro il 31/12/2014, possiede un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età di almeno 57 anni e 3 mesi può accedere al trattamento pensionistico con decorrenza 1° settembre 2015 optando per il trattamento di pensione determinato secondo le regole di calcolo contributivo (la c. d. opzione donna).

CHI VIENE COLLOCATO IN PENSIONE D'UFFICIO

1. Le donne che compiranno 65 anni entro il 31/08/2015 e, al 31/12/2011, possedevano minimo 20 anni di contribuzione;

2. Tutti gli uomini e donne che compiranno 65 anni di età anagrafica al 31/08/2015 e, al 31/12/2011, possedevano quota "96" (mix tra età anagrafica e contributiva partendo da età minima 60 anni e contributiva 35);

3. Tutti coloro che compiranno 66 anni e 3 mesi entro il 31,08,2015 e posseggono minimo 20 anni di contribuzione;

4. Tutti coloro che compiranno anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2015 e, pur non possedendo il minimo di contribuzione (anni 20) a tale data, rimanendo in servizio fino ad anni 70, come prevede l'art. 509 comma 3 del Decreto Legislativo 297 del 16.04.1994 (Testo Unico), non raggiungerebbero il minimo contributivo di anni 20.

➤ **Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'INPS (Gestione Dipendenti Pubblici – ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:**

1. presentazione della domanda "on line" accedendo al sito dell'INPS, previa registrazione;

2. presentazione della domanda tramite Conctat Center Integrato (numero verde **803164**);

3. presentazione della domanda con procedura telematica attraverso l'assistenza gratuita di un Patronato.

PENSIONE DA SETTEMBRE 2015 IN SINTESI

CESSAZIONE VOLONTARIA	REQUISITI PER LA PENSIONE
PER ANZIANITA' (normativa previgente la riforma Fornero) Personale che ha maturato la "QUOTA 96", senza arrotondamenti, entro il 31/12/2011	Entro il 31/12/2011: almeno 35 anni di contribuzione, 60 di età e la QUOTA 96 , raggiunta sommando i mesi e i giorni eccedenti i requisiti minimi. Ad es.. 60 anni, 5 mesi e 19 giorni di età e almeno 35 anni, 6 mesi e 11 giorni di contribuzione.
PENSIONE ANTICIPATA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ <input type="checkbox"/> Uomini: 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva <input type="checkbox"/> Donne: 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva	Anzianità contributiva riferita al 31/12/2015 In specifiche condizioni e qualora l'età sia inferiore a 62 anni , è prevista una riduzione dell'importo della pensione
PER VECCHIAIA Personale con 66 anni e 3 mesi di età considerati al 31/12/2015	Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993. Requisito da considerare al 31/12/2015.
PER VECCHIAIA Donne nate prima dell'1/1/1951 Almeno 65 anni di età entro il 31/12/2015.	Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993. Requisito da considerare al 31/12/2011.
PERSONALE FEMMINILE CON "OPZIONE CONTRIBUTIVA" Donne con almeno 57 anni e 3 mesi di età congiunti ad almeno 35 di contributi .	Entrambi i requisiti raggiunti entro il 31/12/2014. L'importo della pensione è ridotto in misura considerevole.

CESSAZIONE D'UFFICIO

PER VECCHIAIA (donne e uomini):

66 anni e 3 mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione, entro il 31/8/2015.

PER VECCHIAIA (donne nate prima dell'1/1/1951):

65 anni di età, entro il 31/8/2015, e almeno 20 anni di contributi (oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993), entro il 31/12/2011.

PER ANZIANITA':

41 anni e 6 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini, sempre entro il 31/8/2015.

La cessazione d'ufficio non può essere disposta per i dipendenti di età inferiore a 62 anni nel caso siano soggetti alla penalizzazione.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL e, nel far riserva di ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Nappi